

FAQ ISEE 2025

Esclusione dal calcolo dell'ISEE dei titoli di Stato di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, dei buoni fruttiferi postali, ivi inclusi quelli trasferiti allo Stato, e dei libretti di risparmio postale, entro il limite complessivo di 50.000 euro per nucleo familiare.

Aggiornate al 3 settembre 2025

I quesiti sono stati raccolti dalla Consulta Nazionale dei CAF



Consulta Nazionale dei CAF

Domanda	Risposta
01.Quesito - Rapporti finanziari con codice 03 “Conti deposito a risparmio libero/vincolato detenuti esclusivamente presso Poste Italiane” Con riferimento ai “Libretti di risparmio” indicati in Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) con cod. 03 in FC2 sez. 1, oltre al valore del Saldo contabile occorre indicare la Giacenza media, sorge il dubbio su come debba essere applicata l’esclusione in questa casistica in considerazione del fatto che i rispettivi valori potrebbero non essere uguali. Caso: Saldo contabile euro 10.000 e Giacenza media euro 15.000.	In relazione ai rapporti identificati con il codice 03 (Libretti di risparmio detenuti esclusivamente presso Poste Italiane) indicati nel quadro FC2, sezione I della DSU, si precisa che la riduzione deve essere effettuata, nel limite complessivo di 50.000 euro per nucleo familiare, sia sul saldo contabile, sia sulla giacenza media. Esempio pratico: • Saldo contabile: euro 10.000 • Giacenza media: euro 15.000 In questo caso, la riduzione si applicherà fino a concorrenza della giacenza media (per un importo pari a euro 15.000) e fino a concorrenza del saldo contabile (per un importo pari a euro 10.000). Pertanto, entrambi i valori (saldo contabile e giacenza media) potranno essere azzerati e quindi si potrà non indicare il libretto di risparmio postale. Vedi esempio FAQ 8
02. Quesito - Indicazione di titoli, buoni o libretti completamente esentati. Si chiede se tutti i rapporti del patrimonio mobiliare (Quadro FC2 sez. I e II) che hanno un valore pari a zero potranno non essere inseriti in DSU. Tale eventualità (ossia la non indicazione nella DSU), è prevista solo nei casi di rapporti azzerati per via dell’esclusione dei c.d. “Titoli di Stato” o trattasi di una nuova regola generale?	In linea generale devono essere indicati nel Quadro FC2 della DSU anche i rapporti con dati contabili pari a zero. Tuttavia, nel caso di esclusione o detrazione, fino ad un massimo di 50.000 euro per nucleo familiare, dei titoli di Stato, dei buoni fruttiferi postali e dei libretti di risparmio postale, tale regola subisce un’eccezione e i predetti rapporti, per i quali sono stati azzerati i dati contabili, possono non essere indicati nel Quadro FC2 della DSU.
03. Quesito - Valutazione casistica Genitore non Coniugato e non Convivente. In merito all’esclusione dei titoli di Stato, dei buoni fruttiferi postali e dei libretti di risparmio postale fino a un valore complessivo massimo di 50.000 euro per nucleo familiare, come ci dobbiamo comportare in caso di impossibilità di compilazione del foglio componente relativo al genitore non coniugato e non convivente (GNC) attratto e comunque anche nei casi di presenza di DSU dell’altro genitore esterno al nucleo?	Nel caso in cui non sia possibile compilare il foglio componente del GNC attratto e si disponga solo del protocollo DSU, è necessario fare riferimento a quest'ultimo. In caso di nucleo ove è presente un soggetto che è anche GNC attratto ad altro nucleo, si consiglia di applicare la decurtazione dei “Titoli di Stato” prima sul patrimonio mobiliare degli altri componenti il nucleo familiare.

04. Quesito - ISEE corrente Nel caso di presentazione di un ISEE corrente per variazione della situazione patrimoniale a partire dal 3 aprile 2025 posso applicare la sottrazione dei “Titoli di Stato” sul patrimonio 2024? La stessa procedura può essere effettuata se l’ISEE Corrente ha una data di presentazione anche antecedente al 03 aprile 2025?	<u>ISEE corrente con variazione patrimoniale su un ISEE ordinario con data precedente al 3 aprile 2025</u> • Nel caso di presentazione di un ISEE Corrente con variazione della situazione patrimoniale a partire dal 3 aprile 2025, è possibile applicare la sottrazione dei “Titoli di Stato” sul patrimonio 2024 anche se l’ISEE ordinario ha una data di presentazione antecedente al 3 aprile 2025. <u>ISEE Corrente con variazione della situazione patrimoniale con data antecedente al 3 aprile 2025</u> • Premesso che la variazione della situazione patrimoniale può essere elaborata a decorrere dal 1° aprile di ciascun anno, se l’ISEE Corrente per variazione della situazione patrimoniale è stato presentato prima del 3 aprile 2025, non è possibile applicare la sottrazione dei “Titoli di Stato”, in quanto la normativa che disciplina la riduzione è entrata in vigore dal 3 aprile 2025.
05. Quesito – Titolo di Stato cointestato. Nel caso di un singolo titolo di Stato da 80.000 euro cointestato a due soggetti che appartengono a due nuclei familiari diversi cosa devo inserire in DSU?	Nel caso specifico, i due soggetti possiedono in parti eguali euro 40.000 (euro 80.000/2) e pertanto ciascun soggetto può escludere la propria quota parte dell’importo (euro 40.000) nella propria DSU. In altri termini l’esclusione del valore fino all’importo dei 50.000 si applica sugli investimenti posseduti da ciascun nucleo familiare.
06. Quesito - Presenza di soli titoli di Stato con valore inferiore alla soglia di esclusione Nel caso in cui il nucleo possieda esclusivamente Bot/Btp/CCTeu per un valore pari a 30.000 euro, è corretto non inserire alcun valore nella DSU?	Sì, è corretto e si potrà barrare la casella “<i>Nel secondo anno precedente la presente DSU non è stato posseduto alcun rapporto finanziario</i>”.
07. Quesito - DSU con nucleo ristretto Nel caso in cui venga presentata una DSU con nucleo ristretto e successivamente una seconda DSU con nucleo ordinario è necessario riportare in quest’ultima le stesse esclusioni/riduzioni apportate nella DSU con nucleo ristretto?	No, è possibile variare nella DSU con nucleo ordinario le scelte compiute nella DSU con nucleo ristretto, a condizione che venga rispettato il limite massimo di 50.000 euro per nucleo familiare.

08. Quesito – Compilazione quadro FC2

Cittadino con due libretti di risparmio postale codice 03 pertinenti alla sezione I del quadro FC2:

- Libretto A con saldo euro 46.000 e giacenza media euro 23.000
- Libretto B con saldo e giacenza media di euro 30.000 ciascuno.

Come può essere applicata la decurtazione dei 50.000 euro per nucleo familiare?

La decurtazione dei 50.000 euro deve essere applicata con riferimento da una parte al saldo dei diversi rapporti finanziari e, dall'altra alla giacenza media complessiva dei rapporti, come di seguito esemplificato.

Ipotesi 1):

- non dichiara il libretto B (applicando la decurtazione di 30.000 euro su saldo e giacenza)
- dichiara il libretto A con saldo 26.000 euro e giacenza media 3.000 euro (applicando su entrambi la decurtazione residua di 20.000 euro).

Ipotesi 2):

- non dichiara il libretto A (escludo quindi 46.000 euro dal saldo e 23.000 euro dalla giacenza)
- dichiara il libretto B con saldo 26.000 euro (30.000 euro saldo iniziale – 4.000 decurtazione residua saldo) e giacenza 3.000 euro (30.000 euro giacenza iniziale – 27.000 decurtazione residua giacenza).